



N. 1749

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2015

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

L'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi di impatto della regolazione, relative al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2015 e si intendono inserite nell'A.S. 1749 dopo la Relazione tecnica, da pagina 8.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Titolo: Decreto-legge recante misure urgenti in materia di esenzione IMU.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo reca disposizioni urgenti in materia di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani intervenendo sui criteri di determinazione dell'esenzione stessa a partire dal 2014, prevedendo, tra l'altro, uno slittamento del termine di versamento, dal 26 gennaio 2015 al 10 febbraio 2015 dell'IMU per i contribuenti interessati dalle nuove disposizioni.

In particolare, l'esenzione in questione si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, (IAP), ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. In questo caso, l'esenzione è estesa anche nei casi in cui i possessori - CD e IAP - dei terreni in questione concedono gli stessi in comodato o in affitto ad altri soggetti che hanno, comunque, la qualifica di CD e IAP.

E' prevista una clausola di salvaguardia che conferma l'esenzione per i contribuenti che risultavano esenti sulla base dei criteri determinati con il decreto 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili in virtù dei nuovi criteri. La stessa disposizione vale per i possessori di terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadavano in zone montane o di collina.

Il decreto-legge di cui trattasi risulta necessario per consentire il superamento delle criticità derivanti dalla pubblicazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014 (attuativo dell'art. 22, comma 2, del DL n. 66 del 2014) nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 - Supplemento Ordinario n. 93, che ha determinato, a fine dicembre 2014, l'impugnativa del citato decreto interministeriale da parte delle ANCI regionali e di

numerosi comuni e la sospensione degli effetti, disposta con vari decreti presidenziali del TAR Lazio, sezione seconda. Dette sospensive hanno vanificato anche il differimento del termine di versamento dell'IMU disposto dal comma 692, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2015 fissato al 26 gennaio 2015 e quindi hanno pregiudicato il conseguimento del gettito stimato nell'annualità 2014, gettito necessario per la tenuta dei saldi di finanza pubblica.

Inoltre, il decreto-legge in commento, reca disposizioni che consentono ai comuni interventi di regolazione contabile di fine esercizio 2014 e che esplicano effetti di natura finanziaria prevedendo l'abrogazione di norme fiscali recentemente emanate in favore del settore agricolo ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Tali disposizioni, peraltro, non hanno mai trovato applicazione in quanto la loro efficacia era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea mai concessa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 201;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- legge 27 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge in questione incidono sulla normativa vigente, poiché fissano un nuovo termine di versamento rispetto a quello previsto dal comma 692 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2015, autorizzano i comuni a rettificare l'accertamento convenzionale disposto dal successivo comma 693 della stessa legge di stabilità, abrogano le precedenti disposizioni che disciplinavano l'esenzione in parola.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto-legge in oggetto è compatibile con i principi costituzionali. In particolare, i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza previsti dall'art. 77 della Costituzione per

ricorrere alla decretazione d'urgenza risultano rispettati, visto il rischio di non conseguire il gettito stimato per l'anno 2014 nei tempi previsti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del nuovo disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

Per quanto riguarda i Comuni, è autorizzata la rettifica dell'accertamento convenzionale degli importi, a titolo di maggior gettito IMU, sulla base dell'Allegato C allegato al decreto in esame, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

E' stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione all'oggetto del decreto-legge di cui trattasi non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza, né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non è pendente alcuna procedura d'infrazione sull'oggetto del presente disegno di legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione al disegno di legge di cui trattasi.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo prevede:

- al comma 6 dell'art. 1 l'abrogazione del comma 5-bis, dell'articolo 4 del D. L. n. 16 del 2012;
- al comma 1 dell'art. 2, l'abrogazione dei commi 13 e 14 dell'art. 5 del D.L. n. 91 del 2014, il comma 25 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 4-octies dell'art. 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame contiene disposizioni aventi effetto retroattivo, poiché dispone all'art. 1, comma 2, che i criteri di determinazione dell'esenzione dall'IMU si applicano anche all'anno di imposta 2014.

Non sono presenti norme di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono presenti norme che rinviino ad atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni

statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'Amministrazione proponente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**(Allegato alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013- G.U. 12 aprile 2013, n. 86)****Titolo:** Decreto-legge recante misure urgenti in materia di esenzione IMU**Referente:** Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.**

L'intervento risponde alla necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di determinazione dell'esenzione dall'IMU per terreni agricoli ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani prevedendo, tra l'altro, uno slittamento del termine di versamento, dal 26 gennaio 2015 al 10 febbraio 2015 dell'IMU per i contribuenti interessati dalle nuove disposizioni.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il provvedimento è finalizzato a superare le criticità derivanti dalla pubblicazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014 (attuativo dell'art. 22, comma 2, del DL n. 66 del 2014) nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 - Supplemento Ordinario n. 93, che disciplinava l'esenzione in questione e che ha determinato, a fine dicembre 2014, l'impugnativa del citato decreto interministeriale da parte delle ANCI regionali e di numerosi comuni e la sospensiva degli effetti, disposta con vari decreti presidenziali del TAR Lazio, sezione seconda. Dette sospensive hanno vanificato anche il differimento del termine di versamento dell'IMU disposto dal comma 692, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2015 fissato al 26 gennaio 2015 e quindi hanno pregiudicato il conseguimento del gettito stimato nell'annualità 2014, gettito necessario per la tenuta dei saldi di finanza pubblica.

L'intervento risponde alla necessità ed urgenza di adottare disposizioni, in materia di determinazione dell'esenzione dall'IMU per terreni agricoli ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani, finalizzate a superare le criticità derivanti dalla pubblicazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014 (attuativo dell'art. 22, comma 2, del DL n. 66 del 2014).

L'imposta municipale unica (IMU) è stata istituita con il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 che, a decorrere dall'anno 2014, ha sostituito, tra l'altro, l'imposta comunale sugli Immobili (ICI). L'IMU, dunque, come imposta comunale propria, permette la devoluzione ai comuni di un gettito fiscale derivante da un tributo la cui fonte impositiva trae origine con diretto riferimento agli immobili collocati sul territorio comunale. Gli "immobili" includono i

terreni e le aree edificabili "a qualsiasi uso destinati" (art. 9 comma 2), e quindi anche i terreni agricoli. La normativa del 2011, ha previsto, così come valeva per la previgente ICI, delle esenzioni relative "ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina" (art. 9 comma 8). Proprio in merito ai criteri utili per una concreta individuazione di queste aree esenti da IMU, nel nostro ordinamento si sono susseguiti tre diversi scenari, che hanno portato alla necessità ed urgenza dell'intervento regolatorio oggetto della presente analisi.

Il primo scenario era quello basato sulla circolare del 14.06.1993 del Ministero delle finanze, secondo la quale i territori agricoli situati sul territorio dei comuni individuati in un elenco allegato alla stessa, erano esenti dall'imposta. Con l'applicazione della citata circolare risultavano esenti in modo totale il 65% dei comuni italiani ed in modo parziale il 7% degli stessi. Solo nel 28% dei comuni veniva pagata l'imposta sui terreni agricoli.


Il secondo scenario, si è avuto a partire dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16/2012 convertito con legge 44/2012 che aveva previsto la possibilità di una revisione dell'elenco dei comuni che beneficiavano dell'esenzione, di cui al primo scenario, sulla base dell'altimetria riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, sulla base della redditività dei terreni. Tale previsione è stata modificata, successivamente, dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge del 24.04.2014 convertito con la legge 23.06.2014, n. 89, in base al quale, a decorrere dall'anno di imposta 2014, l'esenzione si applica "sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti (CD) ed imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 29.03.2004, iscritti nella previdenza agricola". Con il passaggio al citato decreto, che adotta come criterio per l'esenzione l'altimetria, il 20% dei comuni continuavano ad essere esentati totalmente dall'imposta (perché con altimetria superiore a 601 m) mentre i rimanenti comuni risultavano assoggettati al tributo che sarebbe dovuto essere pagato, in parte, da tutti i contribuenti (nel 50% circa dei comuni) e, in parte, dai soli proprietari di terreni (nel 30% circa dei comuni).

Con l'applicazione del predetto tributo, inoltre, veniva stimato dalla medesima norma "un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014". A fronte della previsione di incremento di entrate, per i comuni non esenti veniva stabilito, altresì, il recupero di tali somme mediante una corrispondente decurtazione delle spettanze a valere sul fondo di solidarietà comunale, da attuarsi in relazione alle somme spettanti ai medesimi comuni per l'anno 2014, già iscritte nei bilanci degli enti interessati.

Il terzo scenario si è aperto con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28.11.2014, i cui criteri, definiti nell'articolo 2, prevedono una sostanziale revisione della base imponibile, mediante un rilevante incremento delle fattispecie soggette al tributo, e la contestuale previsione, contenuta nell'articolo 4 in merito al recupero dell'extra-gettito, di un taglio dei fondi già stanziati a favore dei comuni sul fondo menzionato.

Per quanto riguarda i criteri di esenzione, il decreto ha suddiviso i comuni in tre fasce, sulla base della altitudine del centro cittadino, prevedendo: una **esenzione totale** per i soli terreni agricoli situati ad una altitudine superiore a 600 metri e per quelli ad immutabile

destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile; una **esenzione parziale** per i terreni situati in comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri nei casi in cui siano posseduti da CD o IAP, oppure concessi in comodato o in affitto a soggetti con le medesime caratteristiche. **Nessuna esenzione** è stata prevista per i terreni ubicati in comuni ad altezza minore o uguale a 280 metri. Con il passaggio all'ultimo decreto, dunque, risulterebbero totalmente esenti il 52% dei comuni, dato che anche i comuni parzialmente esenti diventerebbero completamente esenti da IMU. Di conseguenza solo il 48% dei comuni italiani, su un totale di 8.057, sarebbero tenuti al pagamento dell'imposta.



Per quanto riguarda, invece, le modalità del recupero dell'*extra* gettito, in conseguenza dell'efficacia retroattiva del decreto (ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto il tributo si applica a partire dal 1.1.2014), i comuni interessati sono tenuti a sostituire le poste già iscritte nel bilancio 2014 e le relative somme spettanti sul predetto fondo, con poste di corrispondente valore di incasso incerto in quanto riferite ad un gettito puramente stimato (art. 4 decreto citato). Nella realtà, i 350 milioni di euro stimati che i comuni dovrebbero coprire con l'IMU sui terreni agricoli sono stati già spesi nel 2014, con la conseguenza di un possibile squilibrio del bilancio degli enti locali coinvolti.

Tali criticità, hanno portato a fine dicembre 2014, all'impugnativa del citato decreto interministeriale (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 - Supplemento Ordinario n. 93), da parte delle ANCI regionali e di numerosi comuni e la sospensione degli effetti, disposta con vari decreti presidenziali del TAR Lazio, sezione seconda. Detti provvedimenti hanno vanificato anche il differimento del termine di versamento dell'IMU disposto dal comma 692, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2015, fissato al 26 gennaio 2015, pregiudicando il conseguimento del gettito stimato nell'annualità 2014, gettito necessario per la tenuta dei saldi di finanza pubblica.

In questo quadro, il legislatore è intervenuto con il decreto-legge. 24.01.2015 n. 4 per risolvere le criticità fin qui esposte, prevedendo, altresì, uno slittamento del termine di versamento, dal 26 gennaio 2015 al 10 febbraio 2015 dell'IMU in modo da permettere ai contribuenti interessati dalle nuove disposizioni, di potersi adeguare.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo dell'intervento regolatore è in parte di lungo periodo e in parte di breve periodo, poiché è diretto a disciplinare l'esenzione sulla base di criteri che valgono a regime per rispettare il gettito previsto dai singoli governi nel bilancio dello Stato e, per l'anno 2014, a fissare il termine di versamento dell'IMU.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono costituiti dal monitoraggio dell'esatto adempimento da parte dei contribuenti dei versamenti dell'IMU che, si sottolinea, devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio proposto avrà effetti diretti ed indiretti sia sui soggetti pubblici che sui soggetti privati

- *Destinatari pubblici*: i comuni, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'interno.
- *Destinatari privati*: proprietari di terreni agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
- *Destinatari indiretti*: la collettività nel suo insieme che potrebbe trarre benefici dai Fondi di solidarietà comunale.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

Nonostante l'urgenza dell'intervento, sono state assicurate le procedure di consultazione con le più rappresentative associazioni di categoria che forniscono assistenza fiscale ai contribuenti, con ANCI e le amministrazioni pubbliche appena indicate. L'elaborazione dello schema è stata approfondita anche nell'ambito di una serie di incontri a livello tecnico ai quali hanno partecipato le amministrazioni interessate, anche al fine di tener conto delle istanze provenienti dai soggetti destinatari delle misure.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

L'opzione di non intervento è stata valutata negativamente stante la necessità e l'urgenza di intervenire per superare le criticità sopra evidenziate.

In particolare, è emerso che l'applicazione della norma su cui si prospetta l'intervento regolatorio (art. 22, comma 2, del D. L. n. 66 del 2014) è destinata a determinare notevoli incertezze applicative e contenzioso che si sono già manifestati a fine dicembre 2014 e cioè quando il D.M. 28 novembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Da parte dei comuni è stato, infatti, contestato il criterio dei tagli operati con il D.M. in questione e sono state avanzate censure di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge interessate.

L'intervento regolatorio si rende, pertanto, necessario per ottenere un quadro certo dei criteri di applicazione dell'esenzione dall'IMU, poiché viene eliminato il criterio del gettito, non inferiore a 350 milioni di euro, che deve essere conseguito attraverso la rimodulazione dell'esenzione dall'IMU, originariamente prevista sulla base dei criteri contenuti nella circolare n. 9 del 1993 attuativa dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504 del 1992. Tale eliminazione non pregiudica comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo di gettito, poiché esso è assicurato attraverso il reperimento delle risorse mancanti in virtù di altre disposizioni finanziarie.

Tale modifica consente inoltre di poter fare riferimento a criteri di classificazione dei comuni più aderenti alla norma di esenzione, poiché si rinvia all'elenco ISTAT dei comuni montani e parzialmente montani.

L'intervento, infine, concede un maggior lasso di tempo per l'effettuazione degli adempimenti necessari per il versamento, data la confusione che si è sviluppata in ordine all'applicazione dell'esenzione in questione.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non è stato possibile valutare opzioni alternative all'intervento regolatore, tenuto conto della necessità e dell'urgenza delle misure introdotte.

La scelta di ulteriori soluzioni alternative comunque di natura non legislativa non avrebbe assolutamente garantito un livello di risultato adeguato.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI.

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'intervento presenta indiscutibili vantaggi sotto il profilo della certezza degli adempimenti tributari e allo stesso tempo è diretto proprio a evitare carenze di cassa. Con le nuove regole, infatti, un aspetto innovativo è costituito dal fatto che l'onere dell'imposta non grava più solo sui proprietari di terreni, ma anche sui coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, in rapporto alla quota di reddito dominicale detenuta in ciascuna regione.

Tuttavia, considerando, che i redditi dominicali complessivi sono sostanzialmente detenuti da non agricoltori, va sottolineato che il decreto sull'altimetria permetteva una distinzione tra la categoria degli agricoltori e dei non agricoltori che non è presente nel nuovo decreto. Inoltre, nel passaggio dalla circolare del 1993 al decreto sull'altimetria, veniva garantita agli agricoltori un'agevolazione complessiva di 168.417.465 euro finanziata con l'aumento del carico tributario sui non agricoltori. Con il passaggio al nuovo decreto tale agevolazione raggiunge un livello pari a 209.515.608 euro che, tuttavia, va a vantaggio di tutti e non dei soli agricoltori. Quest'importo, pertanto, costituisce la perdita di gettito, rispetto al recupero di 365 milioni ipotizzato nel decreto sull'altimetria e per il cui finanziamento è necessario un aumento delle aliquote a carico sia degli agricoltori che dei non agricoltori ubicati nei comuni non esenti.

Concludendo, dunque, con il nuovo decreto si ha un aumento della pressione tributaria sui terreni agricoli e quindi del gettito, perché un numero minore di comuni risulta esentato dall'imposta (si passa dal 65% dei comuni esenti con la circolare del 1993, al 20% nel decreto sull'altimetria, al 52% nel nuovo decreto); diventa, pertanto, necessario un innalzamento delle aliquote per coprire il minor gettito rispetto a quello previsto (350 mil.), che si unirebbe all'aggravio subito comunque dagli agricoltori con l'abbandono delle esenzioni previste nella circolare del 1993.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento assicura, nella sua generalità, effetti positivi anche per i soggetti in questione, dal momento che razionalizza i criteri applicativi dell'esenzione dall'IMU. Inoltre, si assicura un maggior periodo di tempo per l'effettuazione degli adempimenti necessari per il versamento relativo all'anno 2014.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

L'intervento regolatore non introduce, né elimina obblighi informativi a carico di cittadini o di imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'oggetto dell'intervento di carattere fiscale non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Agenzia delle entrate e amministrazioni comunali.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, comunque, lo stesso sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, insieme al relativo materiale giuridico e divulgativo.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Non sono previste particolari forme di controllo e di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione dell'intervento ulteriori rispetto a quelle ordinarie.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

L'intervento regolatore non prevede misure specifiche per la revisione degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Non si rinvergono aspetti di particolare priorità che richiedono un monitoraggio in fase di attuazione dell'intervento.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.

